



5732117

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

ESENTE

Garanzia Individuale Fed
KDE ARDINKUA
Oggetto

fr

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Presidente -

Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere -

FRANCESCO
Dott. - Consigliere -
ANTONIO GENOVESE

Dott. CARLO DE CHIARA - Rel. Consigliere -

IMMIGRAZIONE

Ud. 21/11/2016 - CC

R.G.N. 15412/2014

Con. 5732
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 15412-2014 proposto da:

K A elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall'avvocato in virtù di mandato
a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, QUESTURA DI BARI;

- intimati -

avverso la sentenza n. 237/2014 della CORTE D'APPELLO di BARI,
emessa il 25/02/2014 e depositata il 27/02/2014;

Copia comunicata ai soli fini dell'art. 133 CPC

10035
16

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

PREMESSO

Che è stata depositata relazione ai sensi dell'art. 380 *bis* c.p.c. nella quale si legge quanto segue:

<<1. – La Corte d'appello di Bari, respingendo il gravame della sig.ra A K cittadina albanese, ha escluso il diritto di quest'ultima – già negatole dal Questore – al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari in quanto figlia di un cittadino italiano.

La Corte ha escluso la sussistenza sia del presupposto della convivenza con il familiare cittadino italiano, essendo il padre dell'appellante ricoverato in una casa di cura, sia del requisito reddituale di cui all'art. 9, comma 3 *bis*, d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, in quanto l'unico reddito del nucleo familiare era costituita dalla pensione d'invalidità del padre, che ammontava a soli 429 euro mensili.

La sig.ra K ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui non ha resistito l'Amministrazione intimata.

2. – Va preliminarmente segnalata la mancanza (almeno agli atti del fascicolo regolamentare) dell'avviso di ricevimento relativo alla notifica del ricorso a mezzo del servizio postale. Ove tale documento non venga prodotto in tempo utile, andrà dichiarata l'inammissibilità del ricorso (per tutte, Cass. Sez. Un. 627/2008).

3. – Nel merito, entrambi i motivi di quest'ultimo, con cui si censura la ritenuta insussistenza rispettivamente del primo e del secondo degli indicati requisiti per il rinnovo del permesso di soggiorno, sono fondati.

Infatti, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno in favore del familiare di cittadino di uno stato membro dell'Unione Europea, nel regime introdotto con il d.lgs. n. 30 del 2007, cit. – applicabile, se

più favorevole, anche ai familiari di cittadini italiani, ai sensi dell'art. 28, comma 2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 – non è più necessario il requisito della convivenza, trattandosi di criterio rimasto estraneo all'art. 7, comma 1, lett. d), del medesimo decreto legislativo n. 30 (cfr. Cass. 5303/2014, 12745/2013).

Quanto, poi, al requisito reddituale, la ricorrente ha efficacemente dedotto, quale vizio di motivazione, la mancata considerazione delle circostanze decisive costituite: a) dalla previsione di cui alla circolare 6 aprile 2007, n. 19, con la quale lo stesso Ministero dell'Interno indica come parametro del reddito sufficiente per un nucleo familiare di due persone, ai fini che qui interessano, l'importo dell'assegno sociale, di ammontare inferiore a quello della pensione del padre della ricorrente accertato dalla Corte di merito; b) dalla documentazione che il ricovero del padre della ricorrente nella casa di cura è a totale carico del servizio sanitario nazionale.>>;

che tale relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state presentate memorie;

CONSIDERATO

Che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione sopra trascritta;

che pertanto il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto enunciato al penultimo capoverso del paragrafo 3 della predetta relazione e prenderà in esame le circostanze indicate all'ultimo capoverso del medesimo paragrafo *sub a) e b)*;

che il giudice di rinvio è incaricato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità;


P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 novembre 2016

Il Presidente

Massimo Dogliotti



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 7 MAR 2017



Il Funzionario Giudiziario
Luisa PARONETTI

